

BRESCIA, 08/03/2017

**ACCORDO DI BOOKING E DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO
per EVENTO DJ ANTOINE - Artè Disco, 11/03/2017**

CONTRATTO N.264

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge.

ART. 1 SOGGETTI

le parti:

Artè S.r.l

Via Brennero, 322

38121 - Trento

Italia

IT02384700221

di qui in avanti anche "promotore"/"organizzatore"

VIRGO S.N.C.

Di A.Gobbi e M.Capacchietti

Via Branze 44

25123, Brescia

Italia

VAT: IT03721750986

società di intermediazione commerciale"

ART. 2 OGGETTO

il promotore si obbliga ad attribuire in via esclusiva alla società VIRGO S.N.C. l'incarico di svolgere le attività di booking e intermediazione commerciale dell'evento:

DJ ANTOINE

11/03/2017

Artè Disco

Trento (TN) - Italia

ART. 3 ATTIVITA' RISERVATE A VIRGO SNC

In forza del presente accordo, il promotore si impegna a riservare alla società VIRGO S.N.C. le seguenti attività:

Attività di booking, intermediazione commerciale e organizzazione dell'evento dell'artista

DJ ANTOINE @ Artè Disco

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società VIRGO S.N.C. ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

ART. 4 COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI BOOKING E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO

Il promotore si impegna a corrispondere a VIRGO S.N.C. a titolo di compenso la somma pari a:

- euro al netto di ogni e qualsiasi imposta entro e non oltre il 00/00/0000

Il pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCRL

Via Diaz, 30 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)

ACCOUNT HOLDER: VIRGO SNC

IBAN: IT62J0869255210050000002442

BIC/SWIFT: CCRTIT2TH

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso indicato in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso, VIRGO S.N.C. non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

CLAUSOLE SPECIALI

ART. 1

Le clausole generali che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART. 2 ESCLUSIVA

L'artista si obbliga a non tenere alcuno spettacolo nei 30 giorni antecedenti la data dell'evento nonché nel raggio di 50 km dal luogo in premessa specificati.

ART. 3 COMPENSO

A titolo di compenso il promotore si impegna a corrispondere la somma indicata nelle clausole generali al netto di ogni e qualsiasi imposta di legge.

Resta a carico del promoter il pagamento di ogni e qualsiasi imposta o tassa dovuta in ragione del compenso come pattuito.

Il promoter è l'unico soggetto giuridicamente responsabile nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di tasse e/o imposte riferite al compenso pattuito.

Sono altresì a carico del promoter, ed espressamente escluse dal compenso sopra indicato, le spese di pernottamento, catering, trasferta e rider, nonché ogni altro tipo di spesa connessa o conseguente all'evento organizzato.

Non sono previsti bonus a favore dell'artista salvo diversa pattuizione espressa concordata tra le parti.

ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso come sopra pattuito verrà corrisposto secondo le modalità indicate nelle clausole generali.

Il promoter espressamente si impegna a trasmettere prova dell'avvenuto pagamento immediatamente dopo la sua esecuzione.

Qualsiasi ritardo nell'esecuzione dei predetti pagamenti legittima l'artista a non eseguire la performance, senza che da ciò possa derivare qualunque conseguenza a suo carico, con diritto di ritenere le somme sino a quel momento percepite.

Tali previsioni contrattuali devono ritenersi non soggette ad alcun tipo di variazione o modifica.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO

Il promotore è responsabile dell'organizzazione dello spettacolo nonché delle attività di vendita dei biglietti.

I rischi ed i costi dell'organizzazione sono ad esclusivo carico del promotore.

Qualora, in occasione del medesimo evento debbano esibirsi più artisti l'organizzatore è tenuto ad informarne preventivamente l'artista nonché a concordare con lo stesso un orario ed un ordine preciso di esibizione.

In caso di mancato adempimento rispetto a tali previsioni, l'artista ha diritto a non eseguire la performance con diritto di ritenere tutte le somme fino a quel momento percepite.

ART. 6 LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'organizzatore, presso il luogo concordato per l'esibizione, si obbliga a rendere disponibile un'adeguata struttura per il regolare svolgimento dello spettacolo entro 7 giorni dalla data in cui è stato fissato.

In ogni caso l'organizzatore si obbliga, a propria cura e spese, a mettere e tenere a disposizione gli impianti espressamente concordati con l'artista di cui alla scheda tecnica allegata al presente contratto.

Qualora l'organizzatore non metta a disposizione gli impianti concordati nonché nel caso in cui l'evento non possa svolgersi presso il luogo e/o nella data concordata l'artista ha diritto a non eseguire la performance con facoltà di trattenere tutte le somme fino a quel momento percepite.

ART. 7 MATERIALE PER LO SPETTACOLO

Tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento dello spettacolo secondo quanto richiesto dall'artista deve essere messo a disposizione dal promotore che ne sopporterà tutti i relativi costi.

Il promotore è ugualmente tenuto a sopportare tutti i costi relativi al materiale anche nel caso in cui questo sia fornito direttamente dall'artista.

I materiali dovranno giungere in tempo utile per l'allestimento del palco, il check sound e quant'altro necessario per garantire il corretto svolgimento dello spettacolo.

In caso di mancata predisposizione dei materiali necessari ovvero di non corretta installazione degli stessi in tempo utile per l'esibizione l'artista ha diritto a non eseguire la performance con facoltà di trattenere tutte le somme fino a quel momento percepite.

ART. 8 INPS/GESTIONE exENPALS, LICENZE, VISA, PERMESSI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO

Il promotore si obbliga a propria esclusiva cura e spesa:

- 1) a corrispondere le contribuzioni previdenziali a favore dell'artista scritturato nella misura prevista per legge;
- 2) ad ottenere, almeno 4 settimane prima della data fissata per l'evento, tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per dar corso allo spettacolo;
- 3) ad ottenere le VISA ed i permessi lavorativi, richiesti per legge, rispetto a tutti i soggetti coinvolti direttamente od indirettamente nell'organizzazione dello spettacolo;
- 4) ad ottenere tutte le autorizzazioni richieste per il regolare svolgimento dell'evento.

Il promotore è l'unico soggetto giuridicamente responsabile in caso di mancato od irregolare adempimento delle obbligazioni sopra assunte.

Il promotore si obbliga a tenere indenne l'artista da ogni onere che dovesse derivare in conseguenza della non veridicità di quanto dichiarato in merito all'adempimento di tali

obbligazioni.

ART. 9 SICUREZZA

Il promotore si obbliga, a sue spese, a predisporre tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del locale e degli impianti nonché l'incolumità dell'artista e del suo staff, del tour manager, degli spettatori e, più in generale, il corretto svolgimento della performance.

Resta espressamente inteso che non possono essere ammesse persone nell'area del palco d'esibizione, se non a ciò espressamente autorizzate dall'artista stesso

Il promotore è responsabile per ogni perdita e/o danneggiamento del materiale dell'artista nonché del materiale fornito dall'artista stesso.

Il promotore è tenuto ad indennizzare l'artista ed il suo staff nonché qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'organizzazione dell'evento per qualunque danno possa derivare ai medesimi in occasione dello spettacolo

ART. 10 CAMERINI

L'organizzatore metterà a disposizione dell'artista un locale adibito a camerino in prossimità del palco di esibizione, dotato del necessario per permettergli di prepararsi allo spettacolo oltre ad un bagno con accesso privato.

ART. 11 HOTEL, TRASFERIMENTI, RIDER E CATERING

Il promotore si obbliga a rimborsare tutte le spese sostenute per il pernottamento in hotel, minimo 5 stelle, per l'artista ed il suo staff secondo le caratteristiche indicate nel rider artista.

Il promotore garantisce un servizio di catering per l'artista e la propria troupe di tecnici.

Il promotore è tenuto altresì a rimborsare tutte le spese sostenute per i trasferimenti di qualunque tipo (anche aerei)

Per le caratteristiche dei servizi hotel, catering e trasporto si rinvia all'allegato al presente contratto destinato a disciplinare tali servizi.

ART. 12 PROMOZIONE

L'artista espressamente autorizza l'organizzatore ad utilizzare il proprio nome o pseudonimo, immagine, effigie, logo e quant'altro serva a riconoscerlo, per la promozione dello spettacolo.

Da parte sua l'organizzatore si obbliga affinché tali elementi di riconoscimento non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, non direttamente collegata all'evento organizzato.

L'organizzatore è responsabile dell'attività di promozione dell'evento.

L'organizzatore si obbliga ad eseguire, a sue spese, le attività di promozione dell'evento preventivamente concordate con l'artista e con il produttore nonché si impegna a predisporre un'adeguata pubblicità allo spettacolo per il periodo di tempo di almeno 30 giorni precedenti la data di esecuzione dello spettacolo medesimo.

Qualsiasi materiale destinato alla promozione dell'evento verrà fornito in via esclusiva dal produttore tramite il press kit che verrà consegnato a seguito della sottoscrizione della presente scrittura.

Ogni tipo di intervista, registrazione e, più in generale, ogni attività diretta a promuovere l'evento con qualsiasi mezzo dovrà essere esplicitamente approvata da la società produttore dell'evento, non è, infatti, ammessa nessuna attività di promozione dell'evento non preventivamente autorizzata in forma espressa dal produttore.

In caso di inadempimento o inesatto adempimento di tali previsioni, l'artista ha diritto a non eseguire la performance oltre al diritto a ritenere tutte le somme fino a quel momento percepite.

ART. 13 PROPRIETA' INTELLETTUALE DIVIETO DI REGISTRAZIONI

Lo spettacolo non potrà essere filmato, registrato né riprodotto se non con il consenso espresso dell'artista che ne determinerà le modalità.

Fermo quanto stabilito, nessuno all'infuori dell'artista e del proprio staff può introdurre nel locale materiale professionale di audio ripresa.

Il promotore si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie al fine di impedire a soggetti non espressamente autorizzati la diffusione e registrazione, completa o parziale dello spettacolo, con qualunque mezzo professionale o semiprofessionale

Al promotore è altresì vietata, salvo espressa autorizzazione, l'attività di vendita di qualsiasi tipo di merchandising che richiami marchi ufficiali dell'artista.

Tutti i diritti e proprietà intellettuali, incluso il copyright dello spettacolo, sono riconducibili esclusivamente ed integralmente all'artista.

ART. 14 ASSICURAZIONE

Il promotore si obbliga, a propria esclusiva cura e spesa, a stipulare un contratto assicurativo con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 a copertura degli eventi, cause di forza maggiore, infortuni e calamità che possano verificarsi in occasione dello spettacolo. L'artista potrà richiedere esibizione della copia del contratto d'assicurazione stipulato entro 10 giorni dall'evento.

ART. 15 SPONSOR

Il promotore, previo consenso espresso dell'artista, potrà avvalersi della presenza di

sponsor per la copertura dei costi di organizzazione dello spettacolo.

In tal caso lo sponsor potrà esporre il proprio materiale, eventualmente nel luogo dello svolgimento dello spettacolo, riportando la seguente dicitura "SPONSOR DELL'EVENTO".

ART. 16 CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO DA PARTE DELL'ARTISTA

L'artista ha diritto a cancellare o ridurre la performance nelle seguenti ipotesi e senza aggravio alcuno:

- Motivi di salute;
- Gravi motivi personali;
- Irrrinunciabili occasioni professionali di maggior risalto nazionale od internazionale;

In presenza di una delle precedenti cause, l'artista è tenuto a darne immediata comunicazione al promotore.

Nelle presenti ipotesi le parti si obbligano a concordare una nuova data dell'evento ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'artista sarà tenuto unicamente a rimborsare il promotore delle somme già percepite.

ART. 17 CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO PER CAUSA IMPUTABILE AL PROMOTORE

In tutti i casi in cui l'esecuzione dello spettacolo venga impedita o compromessa per causa imputabile al promotore lo stesso è tenuto all'integrale pagamento di una penale di importo pari alla somma pattuita a titolo di compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dall'artista.

Costituiscono causa di cancellazione dell'evento per causa imputabile al promotore:

- Inadempimento, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte a mezzo del presente accordo;
- Inadempimento, inesatto o ritardato adempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale pattuito nel presente contratto;
- Inadempimento di quanto pattuito nel presente contratto in tema di sicurezza e di proprietà intellettuale;
- Inadempimento dell'obbligo di ottenere tutte le licenze ed autorizzazioni per la regolare organizzazione e svolgimento dello spettacolo previste nel presente contratto;
- Inadempimento di quanto previsto dal presente contratto in tema di polizza assicurativa;
- Inadempimento di quanto previsto dal presente contratto in tema di VISA e permessi lavorativi;
- Mancato rispetto di qualsiasi disposizione normativa in vigore nel luogo di svolgimento dello spettacolo. Qualora il rispetto della normativa vigente renda impossibile l'adempimento di una delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto il promotore è tenuto a darne

tempestiva comunicazione scritta all'artista il quale avrà diritto di non eseguire la performance senza che nulla sia ad egli imputabile;

- Inadeguatezza degli impianti e/o della struttura destinata ad ospitare l'evento;
- Mancanza di condizioni tali da permettere l'esibizione dell'artista in conformità alla tutela dell'immagine e della reputazione dello stesso (es. presenza nel locale di un numero ridotto di spettatori, presenza di altri artisti destinati ad esibirsi nel medesimo evento senza che ciò sia stato preventivamente concordato con l'artista);
- Fallimento o insolvenza del promotore.

La sopra estesa elencazione deve intendersi fornita a mero titolo esemplificativo.

ART. 18 CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui lo spettacolo non possa essere eseguito per cause di forza maggiore intervenute prima dell'esibizione e comunicate all'artista prima che lo stesso abbia iniziato il proprio trasferimento verso il locale o comunque 48 ore prima dell'evento il promotore sarà tenuto a corrispondere la metà del compenso pattuito oltre al rimborso di tutte le spese già sostenute dall'artista.

Qualora, al contrario, lo spettacolo non possa essere eseguito per cause di forza maggiore intervenute prima dell'esibizione e non comunicate all'artista prima che lo stesso abbia iniziato il proprio trasferimento verso il locale, il promotore sarà tenuto a corrispondere l'intero compenso pattuito oltre al rimborso di tutte le spese già sostenute dall'artista.

Si citano a mero titolo esemplificativo quali cause di forza maggiore, calamità, alluvioni, epidemie, mancanza di elettricità, incendi, ordinanze di chiusura del locale non imputabili al promotore, ritardi o cancellazioni voli/treni/traghetti, tumulti, rivolte o scioperi, episodi di guerra o di terrorismo, condizioni meteorologiche avverse.

In ogni caso, le cause di forza maggiore che rendono impossibile il regolare svolgimento dell'evento dovranno essere documentate tramite verbale di pubblica autorità.

in caso di morte, malattia e/o infortunio dell'artista che impedisca l'esecuzione dello spettacolo il promotore è tenuto, in ogni caso, a rimborsare all'artista le spese sostenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Brescia, li 08/03/2017

Artè S.r.l

Via Brennero, 322

38121 - Trento

Italia

IT02384700221

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ove occorrer possa, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4 e 5.

VIRGO S.N.C.

Di A.Gobbi e M.Capacchietti

Via Branze 44

25123, Brescia

Italia

VAT: IT03721750986